

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 121/29/2011

Svolgimento del processo

Con istanza 6 luglio 09, LI. DO., richiedeva alla Agenzia delle Entrate di Morbegno la restituzione di € 3.363,00 pari al 50% dell'importo trattenutogli dall'Enel a titolo di Irpef sull'incentivo all'esodo, corrispostogli in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che la tassazione sul predetto incentivo doveva essere ridotta alla metà.

Contro il provvedimento di diniego dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente ricorreva, in data 2 novembre 09, alla Commissione provinciale, chiedendo che venisse disposto il rimborso a suo favore della predetta somma oltre interessi. Sosteneva che l'art. 19, comma 4 bis, del DPR 917/86, prevedendo la riduzione alla metà della tassazione dell'incentivo all'esodo per i lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne, o di 55 anni se uomini, si poneva in contrasto con le direttive comunitarie in materia e doveva essere disapplicato. Aggiungeva che la Corte di Giustizia, con ordinanza 16 gennaio 08, aveva stabilito, per evitare una disparità di trattamento fondata sul sesso, che anche agli uomini ultracinquantenni, dovesse essere applicata l'aliquota ridotta.

L'Agenzia si costituiva in giudizio con memoria 26 novembre 09, per eccepire l'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, a causa del mancato rispetto del termine di 48 mesi stabilito dall'art. 38 del DPR 602/73, e per chiedere la reiezione del ricorso.

Con sentenza 18 maggio 10, la Commissione di Sondrio, omesso l'esame della eccezione di decadenza, e richiamando i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea, accoglieva il ricorso.

Contro tale sentenza proponeva appello L'Agenzia, con ricorso inviato per posta il 24 settembre 10, criticando l'omesso esame della eccezione di decadenza e riproponendo, con ampi richiami giurisprudenziali a suo favore, la richiesta formulata in primo grado.

La parte privata non si costituiva in questo grado di giudizio.

Motivi della decisione

L'appello dell'Ufficio deve essere accolto, risultando fondata la sua eccezione di decadenza per il decorso del termine di 48 mesi, stabilito dall'art. 38 del DPR 602/73, entro il quale doveva essere presentata la domanda di rimborso delle imposte illegittimamente trattenute.

Come risulta dalla documentazione in atti, il cosiddetto incentivo all'esodo è stato versato al contribuente nel maggio 2000, per cui la relativa ritenuta fiscale è stata effettuata nel mese successivo. La sua istanza di rimborso risulta invece presentata il 6 luglio 09, quando il termine di cui al citato art. 38 era ormai scaduto.

La tesi del contribuente, secondo il quale il termine decadenziale dovrebbe decorrere, non dal momento del pagamento dell'imposta, ma dalla pronuncia, intervenuta il 21 luglio 05, con la quale la Corte di giustizia della Comunità Europea ha dichiarato la contrarietà della disposizione nazionale con la direttiva della stessa Comunità, non può essere condivisa, non avendo la predetta decisione efficacia retroattiva.

La stessa Corte di giustizia, del resto, in ripetute occasioni, ha ribadito che le sue decisioni non possono avere alcuna influenza sui rapporti esauriti, e questo per l'esigenza di garantire sempre il principio della certezza del diritto. E nel caso specifico, il

rapporto fra contribuente e fisco si deve ritenere concluso con il maturare della decadenza di cui all'art. 38 del DPR 602/73.

Come ha infatti stabilito anche la Corte di Cassazione, per rapporti esauriti devono intendersi quelle situazioni giuridiche già consolidate attraverso quegli eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, tra i quali si collocano sia la sentenza passata in giudicato e l'atto amministrativo non più impugnabile, sia altri fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, quali la prescrizione e la decadenza (Cass. 7057/97).

Principio condiviso dalla Corte di giustizia secondo la quale, affinché una sua sentenza interpretativa possa essere applicata dal giudice nazionale a fatti precedenti, occorre che siano rispettate le modalità processuali nazionali stabilite per agire in giudizio.

Modalità che nel caso specifico non sono state rispettate, per il superamento del termine di decadenza di cui al citato art. 38.

Ai fini della presente decisione si deve ritenere, infine, risolutivo l'intervento della Corte di Cassazione, secondo la quale "in tema di rimborso delle imposte indebitamente corrisposte, per tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi o in contrasto, sin dall'origine, con l'ordinamento comunitario, il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale o della contrarietà all'ordinamento comunitario, in quanto il vizio di illegittimità non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto e quindi non impedisce il decorso della prescrizione" (Cass. 8/10/2010 n. 20863).

Si deve quindi ritenere che il contribuente, nonostante l'intervento della Corte di Giustizia, non potesse chiedere il rimborso delle imposte trattenute negli anni prima.

La perdita di un diritto, verificatasi nel caso di specie soltanto per una questione di decadenza, suggerisce di compensare le spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso del contribuente.

Spese compensate.